NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA (CELI)

Art. 2 (Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione)

Libertà religiosa

1. In conformita' ai principi della Costituzione, e' riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la fede evangelica secondo la confessione luterana di Augusta del 1530 in qualsiasi forma, individuale o associata, di diffonderne e di esercitarne in privato od in pubblico il culto ed i riti. 2. E' garantita alle Comunita' della CELI, alle loro associazioni ed organizzazioni la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

Versione in vigore dal 22 dicembre 1995, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)
Estremi	Legge 29 novembre 1995, n. 520
Partizione	Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-la-chiesa-1995/allegato-intesa-in-attuazione-dell-articolo-8-della-costituz-art-2-liberta-religiosa

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it